

ISTITUTO COMPRENSIVO "Luigi Nono"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

Via E. Toti, 37 - 30034 Mira (VE) - Tel. 041/42.03.55

e-mail: VEIC868002@istruzione.it - C.F. 90164460272 - C.M. VEIC868002 - C.U.: UF15TU

www.icluiginono.edu.it

Spett. Ditta,

Si prega di:

- 1) Compilare la modulistica allegata
- 2) Firmarla digitalmente
- 3) Ricaricarla in piattaforma MEPA o restituirla via PEC all'indirizzo: veic868002@PEC.istruzione.it

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dr. Bartolomeo R. Pannacciulli

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

----- * ^ * -----

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445

La sottoscritta ditta C2 Srl a Socio Unico, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cremona al N. 01121130197 REC-_____

Registro delle Cooperative / Associazioni _____

con sede a Cremona in via Ferraroni n° 9

Partita Iva 01121130197 / C.F. 01121130197

Telefono 0372451255

email scuole@c2group.it - PEC c2group@arubapec.it

ACCETTA

l'affidamento dell'appalto relativo all'ordine allegato.

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445:

- I - di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera d'ordine e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- II - l'iscrizione dell'offerente nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della Procedura, con indicazione degli estremi di iscrizione;
- III - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, di cui si allega copia;
- IV - l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs. 231/01 nei confronti dell'impresa offerente o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- V - l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art.2 comma 3 del DPR 252/1998;
- VI - l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui al D.lgs. 159/2011;
- VII - l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n.266/2002);
- VIII - il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
- IX - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.
- X - che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente con poteri di firma) è

Il Sig. Ghidini Stefano nato/a a Brescia (BS.)

il 07/05/1967 residente a Brescia (BS.)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

----- * ^ * -----

Via Montedenno n° 5 nazionalità Italiana

Codice fiscale GHDSFN67E07B1570

Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000.

Luogo e data Cremona 01.02.2023

Timbro e firma per accettazione da parte dell'Operatore Economico _____

C2 SRL
Via Ferraroni s.n.
26100 CREMONA
Tel. 0372.451255 - Fax 0372.434251
C. F. e P. IVA 01121130197

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

----- * ^ * -----

Art. 80. D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), **anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#)**, per uno dei seguenti reati:

(ai sensi dell'[art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2021, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara\)](#)

(l'esclusione senza contraddittorio dell'offerente in base ai motivi di cui al presente articolo deve essere disapplicata in seguito a Corte di Giustizia della U.E., seconda sezione, 30 gennaio 2020, causa C-395/18, dove priva l'operatore economico offerente della possibilità di dimostrare, conformemente alla direttiva, la propria affidabilità malgrado l'esistenza di una violazione compiuta da uno dei suoi subappaltatori)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

(comma così modificato dall'[art. 1, comma 20, lett. o\), della legge n. 55 del 2019](#))

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(comma così modificato dall'[art. 1, comma 20, lett. o\), della legge n. 55 del 2019](#))

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

----- * ^ * -----

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, **anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6** qualora:

(il riferimento ai subappaltatori non trova applicazione fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110 del presente Codice](#) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]

(lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#).

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

----- * ^ * -----

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'[articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale](#), salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'[articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale](#), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

----- * ^ * -----

13. Con [linee guida l'ANAC](#), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

----- *** -----

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000;

Il sottoscritto/a Ghidini Stefano nato/a a Brescia
Prov. BS il 07/05/1967 codice fiscale GHDSFN67E07B1570
e residente a Brescia Prov. BS in Via/Piazza
Montedenno n. 5 , secondo l'art. 76 del D.P.R. nr. 445
del 28 dicembre 2000 e dell'art. 495 del C.P. e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni

dichiara

di essere legale rappresentante della Ditta C2 Srl a Socio Unico
con sede a Cremona Prov. CR
in Via/Piazza Ferraroni n. 9 , codice fiscale/partita IVA
..... 01121130197 iscritta a n. 01121130197
presso CCIA di Cremona

che la suddetta Società non è in stato fallimentare, liquidazione coatta o concordato preventivo.
In relazione alla L. 136 del 13/08/2010 – art. 3 comma 7 – (GURI n. 196 del 23/08/2010) sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, il sottoscritto comunica che per tutti i rapporti giuridici che
verranno instaurati con l'I.C. “Luigi Nono” di Mira (VE) (presenti e futuri) si avvarrà – fatte salve
le eventuali modifiche successive – del conto corrente dedicato di cui fornisce gli estremi
identificativi:

Banca Unicredit SpA

Codice IBAN (27caratteri)

I	T	4	9	G	0	2	0	0	8	1	1	4	0	0	0	0	5	0	0	0	2	4	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Le persone delegate ad operare sul conto sono:

Stefano Ghidini, GHDSFN67E07B1570, nato a Brescia (BS) il 07/05/1967
Generalità complete del primo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita)

.....
Generalità complete del secondo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al predetto conto
e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso e dichiara altresì di essere a conoscenza degli
obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento
il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità del contratto.

Si autorizza il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. nr. 196 del 30/06/2003
e Reg. UE 2016/679)

Luogo e data

Cremona 01.02.2023

Firma e timbro

Allegato: documento d'identità valido del legale rappresentante

C2 SRL
Via Ferraroni s.n.
26100 CREMONA
Tel. 0372.451255 - Fax 0372.434251
C. F. e P. IVA 01121130197

ISTITUTO COMPRENSIVO "Luigi Nono"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

Via E. Toti, 37 - 30034 Mira (VE) - Tel. 041/42.03.55

e-mail: VEIC868002@istruzione.it - C.F. 90164460272 - C.M. VEIC868002 - C.U.: UF15TU

www.icluiginono.edu.it

Mira, 30/12/2022

CUP: C64D22000430006

CIG: Z25395E836

Spett. C2 Srl

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36§2 lettera a) D.Lgs 50/2016 e smi e del Regolamento di Istituto per le attività negoziali, per la fornitura di Materiale didattico.

TRA

l'Istituto Comprensivo "Luigi Nono", con Sede in Via Enrico Toti, 37 a Mira (Stazione Appaltante), rappresentato dal Legale rappresentante e Dirigente Scolastico *pro-tempore*, in atto prof. Paolo Parolini,

E

la Ditta C2 Srl a Socio Unico (di seguito denominata Ditta), sede legale in Cremona (CR), via Ferraroni n. 9, codice fiscale/P.IVA 01121130197 / 01121130197, rappresentata da Ghidini Stefano in qualità di Socio Unico

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla procedura di affidamento.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le Istituzioni scolastiche del Veneto 2021-23¹;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in oggetto; □ ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura di affidamento in causa.

ARTICOLO 2

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;

¹ <https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/PTPCT-2021-2023.pdf>

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

ARTICOLO 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

ARTICOLO 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

ARTICOLO 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data Cremona 01.02.2023

Per la Stazione Appaltante

I.C. "Luigi Nono" - Mira

Prof. Paolo Parolini

(firmato digitalmente)

Per l'Impresa

C2 SRL
Via Ferraroni s.n.
26100 CREMONA
Tel. 0372.451255 - Fax 0372.434251
C. F. e P. IVA 01121130197

(legale rappresentante)
